

# **CAMERA ARBITRALE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO**

## **STATUTO**

### **FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE**

**ART. 1** La Camera Arbitrale dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo (di seguito Camera Arbitrale Forense), istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo: a) amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento; b) provvede, su istanza delle parti, a nominare gli Arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento. La Camera Arbitrale ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

**ART. 2** La Camera Arbitrale Forense svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria, avvalendosi degli Arbitri da essa nominati ed inseriti in apposito elenco.

### **IL CONSIGLIO ARBITRALE**

**ART. 3** Il Consiglio Arbitrale è composto da cinque membri tutti nominati, per un triennio, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo; l'incarico è gratuito. Spetta al Consiglio dell'Ordine nominare - tra i cinque componenti del Consiglio Arbitrale - il Presidente.

Spetta al Consiglio Arbitrale nominare, al suo interno, il Segretario ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.

**ART. 4** Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono convocate e presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

**ART. 5** Il Consiglio Arbitrale si occupa della comunicazione e dell'adozione delle iniziative volte alla pubblicizzazione, alla promozione ed allo sviluppo della funzione e formazione arbitrale. Mantiene e sviluppa, ove possibile ed opportuno, i rapporti con altri Enti, Istituzioni pubbliche e private con particolare riguardo agli Ordini e Collegi Professionali, Organismi nazionali ed internazionali che abbiano tra i loro scopi quello di attivare, in vari modi, la funzione arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale nomina gli Arbitri dei singoli procedimenti, decide sulle istanze di ricasazione e sostituzione di Arbitri, assicura imparzialità sulle nomine e, nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti necessari all'amministrazione dei procedimenti arbitrali; liquida i compensi spettanti alla Camera Arbitrale e agli Arbitri per i singoli procedimenti arbitrali, secondo le tariffe in vigore; determina il valore della controversia.

Al Consiglio Arbitrale spetta proporre eventuali revisioni dello Statuto e del Regolamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.

Le tariffe in vigore sono quelle approvate dal Consiglio dell'Ordine unitamente al presente Statuto e al Regolamento del quale costituiscono l'allegato A. Le tariffe possono essere modificate dal Consiglio dell'Ordine anche su indicazione e richiesta del Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale cura che gli Arbitri applichino il Regolamento della Camera Arbitrale.

Il calendario delle sedute del Consiglio Arbitrale e le modalità per le relative convocazioni sono decisi dal Consiglio stesso.

**ART. 6** Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza di almeno tre membri.

**ART. 7** Il Consiglio Arbitrale adotta i provvedimenti a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione.

**ART. 8** Nei casi di urgenza, il Presidente del Consiglio Arbitrale, o in caso di suo impedimento il componente più anziano di età, può adottare i provvedimenti relativi all'amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.

**ART. 9** Il Consigliere che ritenga di astenersi si assenta dalla riunione per tutto il tempo della discussione e dell'adozione dei relativi provvedimenti. La sua astensione non incide sul *quorum* necessario per la validità della riunione.

### **LA SEGRETERIA**

**ART. 10** La Segreteria è coordinata dal Segretario del Consiglio Arbitrale che si avvale della collaborazione del personale a ciò preposto. Inoltre, la Segreteria:

- a. cura le verbalizzazioni delle sedute del Consiglio Arbitrale;
- b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbitrali;
- c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale alle parti e agli Arbitri, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
- d. riceve dalle parti e dagli Arbitri tutti gli atti scritti e i documenti;
- e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
- f. compie le comunicazioni richieste dagli Arbitri;
- g. rilascia alle parti, a loro richiesta, tramite il Segretario, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al procedimento arbitrale;
- h. provvede alla richiesta e riscossione dei costi relativi ai procedimenti arbitrali.

### **GLI ARBITRI**

**ART. 11** Presso la Camera Arbitrale saranno tenuti gli elenchi degli Arbitri divisi per materie omogenee, così come stabilite dal Consiglio dell'Ordine. Gli Arbitri saranno nominati dalle parti o, in mancanza di designazione delle parti, saranno nominati dal Consiglio Arbitrale, secondo il criterio della rotazione nell'ambito dei predetti elenchi, in ossequio al Regolamento.

**ART. 12** Ogni elenco sarà formato da Arbitri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo, all'esito della relativa procedura di selezione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio stesso, a domanda degli interessati, i quali dovranno possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo degli Avvocati di Bergamo da almeno tre anni o di esserlo stato per almeno vent'anni, purché - in tale ultimo caso - dalla data di avvenuta cancellazione non siano trascorsi più di tre anni;
- b) non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- c) non aver riportato condanne penali definitive per reati non colposi;
- d) essere in regola con il pagamento della quota d'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Bergamo e dei contributi della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense;
- e) essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo;

e inoltre:

- f) aver svolto uno specifico corso di formazione organizzato e/o riconosciuto dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo;

ovvero

- g) aver svolto per un periodo di almeno un anno attività di uditorato presso la Camera Arbitrale dell'Ordine, assistendo ad almeno n. 5 udienze arbitrali;

ovvero

- h) aver svolto almeno cinque incarichi con funzione di componente di Collegio Arbitrale o di Arbitro Unico.

**ART. 13** All'atto della nomina e dell'inserimento nell'elenco, l'Arbitro dovrà sottoscrivere formale dichiarazione di impegno al rispetto del Regolamento e sottoscrivere formale dichiarazione di accettazione della Tariffa dei compensi allegata al Regolamento.

**ART: 14** La Camera Arbitrale avrà una propria e autonoma contabilità alla cui gestione provvederà la Segreteria.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il rendiconto annuale, redatto dalla Segreteria, con la relativa relazione del Consiglio Arbitrale, deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo e costituirà parte integrante del rendiconto annuale di quest'ultimo.

**Statuto approvato con delibera del 9 settembre 2014.**

**Art. 3 modificato con delibera del 28 ottobre 2014.**

**Artt. 5 e 12 modificati con delibera del 28 aprile 2015**

**Art. 12 lettera b) modificato con delibera del 22 marzo 2016**